



N. 25

28 Novembre 2023

Ai gentili clienti

**REGIME FORFETTARIO:
DAL 2024 FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER TUTTI!**

A partire dal primo gennaio 2024 per tutti i soggetti in regime forfettario scattano gli obblighi di emissione della fattura in formato elettronico e di conservazione digitale delle stesse.

SOGGETTI INTERESSATI

Dal prossimo primo gennaio 2024 scatta l'obbligo di emissione della fattura elettronica per i seguenti soggetti:

- In “**regime forfettario**” di cui all’ 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- In “**regime di vantaggio**” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (**sostituito dal 2016 dal regime forfettario**).

LE TEMPISTICHE PREVISTE DALLA NORMA

L'obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfettari è stato introdotto gradatamente, secondo il seguente calendario:

- *dal primo luglio 2022 per quei contribuenti con ricavi e/o compensi 2021 superiori a € 25.000,00;*
- *dal primo gennaio 2024 l'obbligo si estenderà a tutti gli altri contribuenti.*

TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Si ricorda che i termini di emissione della fattura elettronica (oltre i quali scatta la sanzione), sono diversi a seconda che si tratti di “fattura immediata” o “fattura differita”:

- *fattura immediata – nel campo “data documento” va indicata la data di effettuazione dell’operazione e la trasmissione allo SdI va effettuata entro 12 gg.;*
- *fattura differita riepilogativa – nel campo “data documento” va indicata la data dell’ultima operazione effettuata nel mese e la trasmissione allo SdI va effettuata entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.*

REGIME SANZIONATORIO

La mancata emissione della fattura elettronica nei termini legislativamente previsti (vedi sopra) comporta l'applicazione delle sanzioni, per ciascuna violazione:



- *fra il 90% e il 180% dell'Iva relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di € 500,00;*
- *da € 250,00 a € 2.000,00 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.*

LA FATTURA ESTERA

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti "non residenti". L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica dei soggetti "minori" dovrà contenere tassativamente i seguenti campi:

- *Codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette – altri casi".*

il riferimento normativo che è:

per i "forfettari":

- *"Operazione in franchigia Iva e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi Art. 1. c. da 54 a 89 L. 190/14 e successive modifiche".*

Per i "minimi":

- *"regime fiscale di vantaggio Art. 27 c. 1 e 2 DL 98/2011 – operazione senza applicazione dell'Iva e senza applicazione della ritenuta d'acconto Provv. Agenzia Entrate prot. 185820 del 22.12.2011".*

IMPOSTA DI BOLLO

Si ricorda inoltre che le fatture emesse da contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi, se di importo superiore ad € 77,47, sono soggette all'applicazione di una marca da bollo da € 2.

Con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, il relativo assolvimento avviene tramite versamento con modello F24 o tramite procedura di addebito diretto sul portale "Fatture e corrispettivi", entro i seguenti termini:

- 31 maggio per il primo trimestre – codice tributo 2521
- 30 settembre per il secondo trimestre – codice tributo 2522
- 30 novembre per il terzo trimestre – codice tributo 2523
- 28 febbraio per il quarto trimestre – codice tributo 2524

CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'obbligo di emettere fattura elettronica comporta, di conseguenza, anche l'**obbligo di conservazione digitale** delle fatture (sia in acquisto che in vendita) per un periodo non inferiore a 10 anni.

La fattura elettronica può essere generata attraverso gli **strumenti gratuiti** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, tra i quali si ricorda:

- il portale "Fatture e Corrispettivi" accedendo alla propria area personale con SPID, CIE o CNS;



In **alternativa**, è possibile utilizzare altre **soluzioni a pagamento** messe a disposizione dalle case software. Tali soluzioni presentano dei vantaggi legati ad una migliore fruibilità e semplicità di utilizzo rispetto agli strumenti gratuiti di cui sopra.

Cosa può offrire lo Studio

Per i soggetti che non intendono utilizzare gli **strumenti gratuiti** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, Lo Studio è in grado di mettere a disposizione:

- 1- il software a “marchio Zucchetti” in modo che possiate gestire in autonomia l'intero processo di fatturazione elettronica dalla compilazione, all'invio del sistema di interscambio e la conservazione digitale. Per informazioni e costo del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere della Dott.ssa Toni Stefania;
- 2- fornire il servizio di fatturazione elettronica conto terzi che comprende l'emissione, l'invio e la conservazione delle fatture e delle autofatture elettroniche al costo di euro 15,00 ciascuna. Per informazioni e gestione del servizio vogliate contattare il ns. Studio e chiedere del Rag. Castaldi Francesco.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti